

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 28 del 09/05/2013

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno duemilatredici, il giorno 09 del mese di Maggio, alle ore 18:10, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>^</sup> convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	presente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MARCELLO NICOLA	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MAURO GENNARO	assente
4	ANGELINI FRANCESCO	presente	20	MAZZOCCHI CARLO	assente
5	ASTOLFI ALBERTO	presente	21	MORETTI GIULIANA	presente
6	BERTOZZI SIMONE	presente	22	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
7	CAMPORESI LUIGI	presente	23	MURANO BRUNORI STEFANO	assente
8	CASADEI MARCO	assente	24	PAZZAGLIA FABIO	assente
9	CINGOLANI LILIANA	assente	25	PICCARI ENRICO	assente
10	DONATI SARA	presente	26	PICCARI VALERIA	presente
11	FRANCHINI CARLA	assente	27	PIRONI GIOVANNI	assente
12	FRATERNALI ABRAMO	assente	28	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	presente
13	GALLO VINCENZO	assente	29	RENZI GIOENZO	presente
14	GALVANI SAVIO	presente	30	TAMBURINI GIANLUCA	presente
15	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	31	TURCI DONATELLA	presente
16	GIUDICI ERALDO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	assente
17	MANCINI ROBERTO	presente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

**Totale presenti n. 21 - Totale assenti n. 12**

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale.

*Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.*

*Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:  
l'Assessore Brasini, i Cons.: Marcello, Moretti, Giudici, Zoffoli, Renzi e Galvani.*

*Durante l'intervento del Cons. Galvani esce il Presidente del Consiglio Turci ed assume la presidenza il Vice Presidente Moretti.*

*Intervengono quindi i Cons.: Mauro, Astolfi e Zerbini.*

*Durante l'intervento del Cons. Zerbini entra il Presidente del Consiglio Turci che riassume la presidenza.*

*Prosegue la discussione ed intervengono i Cons.: Piccari Valeria, Marcello, Franchini, Giudici, Renzi, Mauro, Zerbini, Marcello, Zerbini, Tamburini, Marcello, Franchini, Astolfi, Allegrini, l'Ass. Brasini e il Cons. Giudici, l'Ass. Brasini.*

*Presenti n. 27 (Sindaco Gnassi, i Cons.: Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Giudici, Mancini, Marcello, Mauro, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Murano Brunori, Piccari Enrico, Piccari Valeria, Ravaglioli, Renzi, Tamburini, Turci, Zerbini e Zoffoli).*

*Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento presentato dal Cons. Giudici alla proposta deliberativa così formulato:*

*All'art. 4 – esenzioni. Al punto 1.c) modificare l'articolato con l'aggiunta di un secondo capoverso (corsivo):*

*C) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore.*

*In caso di ricovero in regime di “day hospital” l'esenzione è applicata sia al paziente che all'accompagnatore.*

*L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 17 voti contrari (PD – Rimini x Rimini – FdS – Italia dei Valori), 6 favorevoli (PDL) e 4 astenuti (i Cons.: Renzi, Morolli, Camporesi e Tamburini) espressi per alzata di mano dai n. 27 presenti (26 Consiglieri più il Sindaco).*

*Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione il sub emendamento aggiuntivo presentato dal Cons. Mauro all'emendamento del Presidente Gruppo PD Agosta così formulato:*

*ART. 4 al punto j) dopo la parola “INPS” aggiungere la parola “INAIL”.*

*Il Consiglio Comunale approva il sub emendamento con 21 voti favorevoli (PD e PdL), 2 contrari (Rimini x Rimini - FdS) e 4 astenuti (i Cons.: Tamburini, Camporesi, Renzi e Murano Brunori) espressi per alzata di mano dai n. 27 presenti (26 Consiglieri più il Sindaco).*

*Intervengono i Cons.: Renzi e Zerbini.*

*Viene ora posto in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato alla proposta deliberativa in oggetto dal Presidente del Gruppo PD Agosta come appena sub emendato e così formulato:*

*Al termine dell'art. 4 i seguenti punti:*

- i) i soggetti con invalidità al 100%;*
- j) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto.*

*E si modifica così la parte seguente:*

*2. l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:*

- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;*
- per le ipotesi di cui alla precedente lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;*
- per l'ipotesi di cui alle precedenti lett. i) e j), idonea certificazione.*

*L'emendamento viene approvato dal Consiglio con 22 voti favorevoli (PD – Rimini x Rimini -PdL), 1 contrario (FdS) e 4 astenuti (i Conss.: Camporesi, Tamburini, Renzi e Murano Brunori) espressi per alzata di mano dai n. 27 presenti (26 Consiglieri più il Sindaco).*

*L'emendamento presentato dal Consigliere Marcello, il cui testo è contenuto nell'emendamento sopra approvato, non viene pertanto messo in votazione.*

*Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento aggiuntivo all'allegato presentato dal Cons. Piccari Valeria così formulato:*

*All'Art. 4 – Esenzioni.*

*Soggetti che partecipano alla realizzazione di progetti presso le associazioni di promozione sociale in forma di volontariato.*

*Il Consiglio respinge l'emendamento con 18 voti contrari (PD – FdS – Rimini x Rimini e Italia dei Valori), 6 favorevoli (PdL) e 3 astenuti (i Conss.: Renzi, Camporesi e Tamburini) espressi per alzata di mano dai n. 27 presenti (26 Consiglieri più il Sindaco).*

*Infine viene posto in votazione l'emendamento presentato dal Cons. Moretti così formulato:*

*Art. 4 – Esenzioni.*

*Aggiungere al punto 1 lettera I “Studenti in gita scolastica che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1 – 2 – 3 stelle con esclusione dei mesi luglio e agosto.*

*L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 18 voti contrari (PD – FdS – Rimini x Rimini e Italia dei Valori), 6 favorevoli (PdL) e 3 astenuti (i Conss.: Renzi, Camporesi e Tamburini) espressi per alzata di mano dai n. 27 presenti (26 Consiglieri più il Sindaco).*

***Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.***

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, che ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia d'istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

RILEVATO che il citato art. 4 prevede che i Comuni con proprio Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo anche in caso di mancata emanazione del Regolamento nazionale di cui al comma 3 del medesimo art. 4, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011;

VISTA la Delibera di C.C. n. 30 del 14/06/2012 avente ad oggetto "Istituzione Imposta di soggiorno. Approvazione del relativo Regolamento Comunale";

VISTA la Determina Dirigenziale n. 948 del 13/07/2012 avente ad oggetto "Rettifica per errore materiale del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno";

RILEVATO che nel Regolamento vigente l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,49, si è valutato di ridurlo per non pregiudicare il pagamento dell'imposta da parte di coloro che pernottano in strutture ricettive per le quali è prevista una tariffa inferiore;

CONSIDERATO che per i soggetti residenti nelle aree interessate dal recente terremoto l'esenzione era prevista fino al 31/12/2012, si è valutato di eliminare tale tipologia dall'art. 4 (esenzioni) del Regolamento suddetto;

DATO ATTO che da ulteriori incontri con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive ubicate nel territorio di Rimini, sono emerse proposte con riferimento a nuove tipologie di esenzioni (anziani e famiglie) e richieste di snellimento delle procedure amministrative;

VALUTATE le proposte di esenzione meritevoli di approvazione, in quanto consentono di favorire alcune categorie di soggetti che, considerato il particolare momento storico di difficoltà finanziaria ed economica, in mancanza dell'esenzione, potrebbero essere costretti a decidere di non soggiornare più a Rimini, bensì in altre località nelle quali non risulta istituita l'imposta;

RILEVATO che l'art. 6 del citato Regolamento Comunale prevede l'obbligo per i gestori delle strutture ricettive di presentare una dichiarazione trimestrale;

CONSIDERATO che, da un lato, risulta irrilevante per il Comune disporre di tali informazioni annualmente, piuttosto che trimestralmente e che, dall'altro, una scadenza annuale renderebbe indubbiamente meno gravoso l'adempimento posto a carico dei gestori, accogliendo in questo modo le richieste di semplificazione pervenute in occasione delle precedenti scadenze del 16/01/2013 e 16/04/2013;

RITENUTO, quindi, opportuno in questa sede, dover provvedere ad apportare alcune modifiche al suindicato Regolamento Comunale per quanto concerne, in particolare, le tipologie di esenzioni e la scadenza della dichiarazione;

VALUTATO di inserire le seguenti esenzioni:

- a) per i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto;

- b) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto e, per l'anno 2013, dal 31 agosto 2013;

VALUTATO, inoltre, di sostituire le dichiarazioni trimestrali con una dichiarazione con scadenza annuale;

VISTA la relazione tecnica del Responsabile U.O. Tributi su Immobili e Federalismo Municipale, D.ssa Ivana Manduchi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A) con la quale vengono proposte le modifiche al Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, in relazione alle suesposte motivazioni;

VISTO il testo delle modifiche agli artt. 3, 4, 6, 8 e 9 del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, allegato alla lettera "B", quale parte integrante del presente atto, proposto per l'approvazione;

VISTO il testo modificato del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di Scopo, allegato sotto la lettera "C", quale parte integrante del presente atto, proposto per l'approvazione;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le modifiche avanzate risultano necessarie e favorevoli nel quadro di un sostegno a categorie di soggetti in condizioni di possibile disagio economico-sociale e nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti;

VISTO l'art. 3, 2 comma, della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che pone una previsione di garanzia rivolta direttamente ai contribuenti disponendo che *"le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore"*,

CONSIDERATO in proposito che le modifiche in oggetto risultano a favore dei contribuenti e non prevedono adempimenti a loro carico, si ritiene che la suddetta disposizione non trovi applicazione nel caso in esame;

CONSIDERATO, inoltre, che anche con riferimento ai gestori, titolari di obblighi tributari di carattere servente, il lasso temporale dei sessanta giorni è ampiamente rispettato, in quanto il loro adempimento dichiarativo è previsto per il 31 gennaio dell'anno prossimo;

RITENUTO, pertanto, che tali esenzioni/agevolazioni potranno correttamente essere applicate dall'entrata in vigore del Regolamento allegato alla lettera "B";

VISTI i pareri:

- favorevole espresso in data 03.05.2013 del Responsabile U.O. Tributi su Immobili e Federalismo Municipale, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso in data 03.05.2013 dal Direttore Risorse Finanziarie, D.ssa Gianna Rosa Vandi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, tenuto conto che i minori introiti derivanti dall'applicazione delle esenzioni di cui al presente atto sono stati puntualmente considerati nella previsione del progetto di bilancio per l'esercizio 2013 in corso di approvazione;
- delle Commissioni Consiliari I<sup>^</sup> e V<sup>^</sup> riunite in seduta congiunta in data 07.05.2013;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni adottato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

*Il Presidente del Consiglio esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la proposta deliberativa come precedentemente emendata;*

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 17 voti favorevoli (PD – Rimini x Rimini – FdS), 7 contrari (PDL – il Cons. Renzi) e 3 astenuti (i Conss.: Camporesi, Tamburini e Murano Brunori) espressi dai n. 27 presenti (26 Consiglieri più il Sindaco);

#### DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (All. C);
2. di dare atto che:
  - la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, in osservanza al disposto del comma 2, art. 52, D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
  - il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

CON 17 voti favorevoli (PD – Rimini x Rimini – FdS), 7 contrari (PDL – il Cons. Renzi) e 3 astenuti (i Conss.: Camporesi, Tamburini e Murano Brunori) espressi per alzata di mano dai n. 27 presenti (26 Consiglieri più il Sindaco);

#### DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**Comune di Rimini**Direzione Risorse Finanziarie  
U.O. Tributi sugli immobili e Federalismo MunicipaleVia Ducale, 7 - 47921 Rimini  
tel. 0541 704631 - fax 0541 704710  
www.comune.rimini.it  
e-mail: [tributi@comune.rimini.it](mailto:tributi@comune.rimini.it)  
PEC: [ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it](mailto:ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409**RELAZIONE TECNICA****Oggetto: Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale**

In sede di approvazione del Regolamento comunale per l'istituzione della Imposta di Soggiorno, si erano previste solo alcune tipologie di esenzioni, in quanto, in mancanza di dati riguardanti le diverse tipologie di ospiti, le previsioni sul gettito risultavano particolarmente aleatorie e si è valutato di non introdurre eccessivi elementi di incertezza al fine di renderle affidabili il più possibile.

Dopo sei mesi dalla sua introduzione, superate quindi due scadenze trimestrali in cui si è avuta la possibilità di monitorare il gettito, si è favorevolmente constatato che le previsioni di entrata sono state ampiamente confermate. Si è ritenuto doveroso, quindi, prestare attenzione alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria dei gestori delle strutture ricettive e valutare l'introduzione di nuove tipologie di esenzione.

Si è, pertanto, concordato con tali associazioni di introdurre l'esenzione per determinate classi sociali al duplice fine di agevolare categorie più bisognose e, allo stesso tempo, di salvaguardare il turismo della nostra città.

Infatti, le agevolazioni sono state introdotte per incentivare il turismo in determinati periodi dell'anno, a favore delle famiglie che soggiornano con due o più figli minori, ma soggetti ad imposta in quanto di età superiore ai quattordici anni e degli anziani che viaggiano in gruppi organizzati da Enti Pubblici Locali; categorie che, diversamente, in mancanza dell'esenzione, potrebbero spostarsi verso località nelle quali l'Imposta di Soggiorno non è stata introdotta.

Inoltre, si è colta l'occasione di queste due scadenze anche per monitorare l'andamento della gestione dell'imposta da parte dei gestori delle strutture ricettive, titolari di obblighi funzionali all'esazione dell'imposta.

Questi ultimi hanno presentato delle proposte di snellimento rispetto agli attuali adempimenti amministrativi e si è ritenuto opportuno semplificarli in quanto, per l'Ente non ha rilevanza disporre dei dati dichiarati trimestralmente o annualmente, mentre per il gestore, queste scadenze diventano un ulteriore aggravio alle già numerose incombenze burocratiche, soprattutto qualora le scadenze coincidano con periodi di alta stagione.

**IL RESPONSABILE**  
**U.O. TRIBUTI SUGLI IMMOBILI**  
**E FEDERALISMO MUNICIPALE**  
**D.ssa Ivana Manduchi**

**ALL. "B"**

## **COMUNE DI RIMINI**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 14/06/2012 - testo modificato con  
Determina Dirigenziale n. 948 del 13/07/2012 (in vigore dal 01/10/2012) – **testo  
modificato con Delibera di C.C. n. 28 del 09.05.2013**

#### **Art. 3 (in vigore) Soggetti passivi**

1. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Rimini, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Rimini.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad €. 0,49.

#### **Art. 3 (modificato - le modifiche sono in neretto) Soggetti passivi**

1. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Rimini, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Rimini.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad **€. 0,20.**

#### **Art. 4 (in vigore) Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento:
  - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - c) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;



- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
  - e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - f) fino al 31/12/2012, i soggetti residenti nelle aree interessate dal recente terremoto, così come individuate dalla protezione civile.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lett. b), c), d), e), f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 ss.mm..

#### **Art. 4 (modificato - le modifiche sono in neretto) Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento:
- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) **i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);**
  - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - d) **il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;**
  - e) **ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;**
  - f) **un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;**
  - g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - h) **gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. Per l'anno 2013 tale esenzione si applica dal 31 agosto 2013.**
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
  - per le ipotesi di cui alla precedente lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) non è necessario presentare alcuna documentazione.

#### **Art. 6 Versamento dell'imposta e dichiarazione (in vigore)**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Rimini sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura

- ricettiva presso la quale pernottano.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Rimini delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
    - a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
    - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
    - c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Rimini (appena saranno attivate);
    - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
  4. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine previsto per il versamento, presentano al Comune di Rimini una dichiarazione con il dettaglio mensile del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
  5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
  6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

#### **Art. 6**

##### **Versamento dell'imposta e dichiarazione (modificato - le modifiche sono in neretto)**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Rimini sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Rimini delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
  - a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
  - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
  - c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Rimini (appena saranno attivate);
  - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
4. I gestori delle strutture ricettive, **entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Rimini una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale** del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, é presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed é trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

#### **Art. 8 (in vigore)**

##### **Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006: gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti obbligati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

#### **Art. 8 (modificato - le modifiche sono in neretto)**

##### **Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006: ~~gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti obbligati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.~~
2. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

#### **Art. 9**

##### **Sanzioni (in vigore)**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997.
3. Per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 6, 5 comma, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
- b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive;

si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

### **Art. 9**

#### **Sanzioni (modificato - le modifiche sono in neretto)**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997.
3. Per le seguenti violazioni del presente regolamento:
  - a) omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 6, ~~5~~ **comma**, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
  - b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive;

si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

ALL. "C"

## **COMUNE DI RIMINI**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 14/06/2012 - testo modificato con  
Determina Dirigenziale n. 948 del 13/07/2012 (in vigore dal 01/10/2012) – testo  
modificato con Delibera di C.C. n. 28 del 09/05/2013

#### **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Versamento dell'imposta e dichiarazione
- Art. 7 - Interventi da finanziare
- Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

#### **Art. 2**

##### **Istituzione e presupposto**

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 ottobre 2012, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.

3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Rimini, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

### **Art. 3** **Soggetti passivi**

1. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Rimini, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Rimini.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,20.

### **Art. 4** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento:
  - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
  - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  - e) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
  - f) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;
  - g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - h) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. Per l'anno 2013 tale esenzione si applica dal 31 agosto 2013;
  - i) i soggetti con invalidità al 100%;
  - j) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto.
2. L'applicazione dell'esenzione é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
  - per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
  - per le ipotesi di cui alla precedente lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;

- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. i) e j), idonea certificazione.  
Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) non è necessario presentare alcuna documentazione.

### **Art. 5** **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

### **Art. 6** **Versamento dell'imposta e dichiarazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Rimini sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Rimini delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
  - a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
  - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
  - c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Rimini (appena saranno attivate);
  - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
4. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Rimini una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, é presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed é trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

**Art. 7**  
**Interventi da finanziare**

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011:
  - a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
  - b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

**Art. 8**  
**Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.
2. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

**Art. 9**  
**Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997.
3. Per le seguenti violazioni del presente regolamento:
  - a) omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 6, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
  - b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive;si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

**Art. 10**  
**Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non



versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Art. 11**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

### **Art. 12**

#### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 13**

#### **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

### **Art. 14**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

Deliberazione di C.C. n. 28 del 09/05/2013

**PRESIDENTE**

F.to TURCI DONATELLA

**SEGRETARIO GENERALE**

F.to LAURA CHIODARELLI

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 26/05/2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 10, dal 16/05/2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Laura Chiodarelli

Rimini li 03/06/2013

**ATTESTATO DI COPIA CONFORME**

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale. Si rilascia in carta libera per uso interno amministrativo e d'Ufficio.

Rimini li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_